

## AVVISO PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

L'AVVISO RICHIAMA L'ATTENZIONE SUI DIRITTI E SUGLI STRUMENTI DI TUTELA PREVISTI A FAVORE DEI CLIENTI DAL D.L.GS. 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO, TITOLO VI) DALL'ART. 16 DELLA LEGGE 108/1996, DALLA DELIBERA CICR DEL 04 MARZO 2003, DAL PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA DEL 25 LUGLIO 2003 E DAL PROVVEDIMENTO U.I.C. DL 29 APRILE 2005.

### IL CLIENTE HA DIRITTO:

- di avere a disposizione e di asportare copia di questo Avviso;
- di avere a disposizione e di asportare i "fogli informativi", dati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali; è assicurata piena coerenza tra le informazioni contenute nei "fogli informativi" e le clausole del contratto di mediazione.
- Qualora il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole disponibile ed accessibile per il cliente, copia di questo Avviso ed i fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto, prima di essere vincolato dal contratto;
- Qualora il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere in forma cartacea o su altro supporto durevole il testo contrattuale comprensivi delle condizioni generali di contratto, prima della conclusione del contratto di mediazione.
- Di ottenere, a richiesta e prima della conclusione del contratto, una copia completa del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso, fermo restando che la consegna di tale copia non impegna le parti alla stipula del contratto. Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale non può essere sottoposto a termini o condizioni.
- Prima della conclusione del contratto di essere informato in caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata dal mediatore e di richiedere al mediatore la consegna di una copia completa del nuovo testo contrattuale idoneo per la stipula;
- Di ricevere una copia del contratto di mediazione stipulato, che include il documento di sintesi;
- Di ottenere a proprie spese entro novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Il mediatore indica al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.
- Di recedere dal rapporto entro 14 giorni.

### NORME A TUTELA DEL CLIENTE

- Sono a tutela del cliente:
- L'obbligo della forma scritta del contratto di mediazione creditizia, senza possibilità di deroghe, a pena di nullità;
- L'obbligo in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede del mediatore creditizio o dalle dipendenze dello stesso e prima della conclusione del contratto, di consegnare al Cliente copia di questo Avviso e del foglio informativo relativi al servizio offerto;
- L'obbligo di consegnare al Cliente, prima della conclusione del contratto di finanziamento l'avviso contenente le "principali norme di trasparenza" e il foglio informativo relativi alla operazione di finanziamento offerto dalla banca o dall'intermediario finanziario;
- L'obbligo di indicare nei contratti di mediazione creditizia la provvigione ed ogni altro onere, commissione, spesa o condizione comunque denominati, gravanti sul cliente;
- La nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del compenso di mediazione e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi.
- L'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi all'attività di mediazione creditizia degli estremi dell'iscrizione all'Albo dei mediatori creditizi; l'indicazione che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e l'indicazione che tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto.
- L'obbligo di specificare, negli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali il mediatore creditizio dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, anche della banca o l'intermediario finanziario erogante e ove previsti il TAEG o l'indicatore sintetico di costo comprensivo degli oneri di mediazione creditizia laddove inclusi nella base di calcolo ed i relativi periodi di validità delle condizioni pubblicizzate.
- Il divieto per il mediatore creditizio di concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal cliente.